



COMUNE DI OLZAI

Provincia di Nuoro

C.so V. Emanuele, 25 – 08020 OLZAI (Nu) - tel. 0784-55001, 0784.55246; fax 0784.55170
email info@comune.olzai.nu.it – pec protocollo@pec.comune.olzai.nu.it

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA

Sindacale n. 4/2020 del 24 marzo 2020 – prot. n. 892 /2020

Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 e relativi allegati

**PREDISPOSIZIONE MISURE ORGANIZZATIVE NEGLI UFFICI
COMUNALI – INTEGRAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 1
DEL 23/03/2020 “INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI
INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA DEI DIPENDENTI
COMUNALI”**

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

VISTO il Decreto - Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'articolo 3.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020.

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 4 del Presidente della Regione Sardegna del 08.03.2020 ad oggetto “*Misure straordinarie urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna*”;

RICHIAMATA altresì l'Ordinanza n. 5 del Presidente della Regione Sardegna del 09.03.2020 ad oggetto “*Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*”;

VISTA l'emergenza sanitaria in corso,

VISTI gli interventi normativi, anche regionali, diretti a contrastare le ragioni del contagio ed evitarne il diffondersi.

VISTO, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.59 del 08.03.2020, “*Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid 19 sull'intero territorio nazionale*”.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. n. 62 del 09.03.2020, che ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di contenimento.

VISTO, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. n. 62 del 11.03.2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale.

PRESO ATTO di quanto previsto dall'art.1 comma 6 del DPCM del 11.03.2020: “*Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività*

strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.”

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 marzo 2020 ed in particolare l'art.1 (Misure urgenti per il contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale) alla cui lettera B) testualmente si legge: “...è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblico o privati in un comune diverso da quello in cui si trovano, **salvo che per comprovate esigenze lavorative**, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute...”;

VISTO l'allegato 1) al predetto decreto che elenca e descrive analiticamente le attività produttive e/o i servizi ritenuti indifferibili tra i quali compare al n.36 la “...raccolta, trattamento e fornitura di acqua...” al n.37 la “...gestione delle reti fognarie...”;

RITENUTO che la gestione del servizio idrico, di fognatura e depurazione del Comune di Olzai non è mai transitata al Gestore Unico Regionale e che la relativa gestione è effettuata direttamente dal Comune con attribuzione della Responsabilità del Servizio Idrico Integrato direttamente al Sindaco giusta delibera de Giunta Comunale n.33 del 24 maggio 2011;

CONSIDERATO che il gestore del servizio idrico integrato quale titolare di una posizione di garanzia deve assicurare, ai sensi del Decreto Legislativo n. 31 del 2001, articolo 4, comma 1, la salubrità e la pulizia delle acque destinate al consumo umano.

CONSIDERATA l'impellente e inderogabile necessità di garantire il regolare e puntuale adempimento del Servizio Idrico Integrato il cui mancato assolvimento determinerebbe una grave lesione di un diritto fondamentale e indispensabile alla vita umana - il diritto alla salute - bene primario garantito dall'art.32 della Costituzione, oltre a determinare una concreta emergenza igienico-sanitaria.

RITENUTO INDISPENSABILE, onde procedere all'organizzazione delle attività comunali sulla base delle disposizioni normative in ultimo citate, e garantire il rispetto delle stesse tenendo conto delle misure emergenziali, individuare le attività ulteriormente indifferibili da rendere in presenza ed organizzare gli uffici comunali in modo consequenziale;

RICHIAMATA la precedente ordinanza sindacale n.2 del 13 marzo 2020 (prot.764/2020) “Predisposizione misure organizzative

RITENUTO, in considerazione dell'emergenza e della improrogabilità ed indifferibilità delle decisioni da assumersi, di procedere senza indugio ad INTEGRARE LA SUCCITATA ORDINANZA OTTEMPERANDO ALLA NORMATIVA VIGENTE , al fine consentire agli uffici le immediate e più opportune decisioni;

DISPONE

1. **DI CONFERMARE** i seguenti **servizi indifferibili**:

PROTOCOLLO - ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE - SERVIZIO SOCIALE ED INDIVIDUARE ALTRESÌ QUELLO IDRICO INTEGRATO, da rendersi in presenza dei dipendenti comunali specificamente preposti a ciascun servizio

2. **DI STABILIRE** che i Responsabili del Servizio potranno individuare ulteriori attività indifferibili anche da parte di altro servizio, assicurando la presenza del personale addetto nei limiti della stretta necessità.

3. **DI DARE MANDATO** ai Responsabili di Servizio, sino alla data del 3 aprile 2020, ciascuno per la propria competenza, di:

- **garantire, anche alternandosi tra loro, la propria presenza in servizio ed organizzare l'attività lavorativa assicurando l'espletamento dei servizi sopra indicati;**
- **disporre in ferie d'ufficio i propri dipendenti, richiamandoli al lavoro solo in caso di esigenze lavorative non rinviabili.**

4. **DI DARE ATTO** che tutte le attività di protezione civile di competenza comunale sono da intendersi quali attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e che, in ogni caso, dovrà essere garantita la presenza dei dipendenti necessari a garantire l'assolvimento delle stesse, se pur non in necessaria compresenza.

Olzai, 24 marzo 2020 – prot. n. 892/2020

IL SINDACO

F.TO Ester Satta